



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 41**

Riunione del 18 aprile 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Elvio Albanese - Componente-Relatore

**39.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
MARCELLO VALENTI - Dirigente**

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G., nei confronti di MARCELLO VALENTI, dirigente della soc. NOMA VOLLEY S. STEFANO in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

A) "Per aver, in violazione degli artt. 2,19 R.A.T. , Statuto federale e art 55 Reg. Giurisd. mediante il "social network Facebook", indirizzato frasi irrispettose e diffamatorie all'indirizzo dell'arbitro Bentivegna Kirby, in riferimento ad una gara di serie B2 femminile disputata il giorno 16 gennaio 2012 in Messina; nello specifico l'arbitro dell'incontro veniva apostrofato con le seguenti frasi: " *puntualmente è arrivato l'arbitro di turno incompetente e presuntuoso ed ... in mala fede*" violando il principio di lealtà e probità sportiva della FIPAV.

La C.G.N.

ha deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare; disposta la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 18 aprile 2012; prima dell'udienza l'incolpato ha fatto pervenire memorie difensive a firma del proprio procuratore e difensore Avv. Francesco Termini;

- rilevata l'assenza dell'incolpato il quale ha affidato le proprie difese al predetto scritto, con il quale ha dedotto una pretesa carenza di giurisdizione e postulato l'infondatezza dell' addebito vantando di essere andato immune da procedimento immediato da parte del Giudice unico e pertanto deducendo una non meglio precisata improcedibilità dell'azione disciplinare sportiva.
- sentita la Procura Federale nella persona del Procuratore Avv. Marchei il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.



- letti gli atti del procedimento, osservata la ritualità della convocazione dell'incolpato, letta la memoria difensiva depositata ed esaminata la documentazione in atti (denuncia dell'arbitro, copia della stampa dal social network contenente frasi offensive e lesive);

OSSERVA

Giova, innanzi tutto, sgombrare il campo da ogni questione processuale che deve ritenersi priva di pregio giuridico; la difesa dell'incolpato ha eccepito la carenza di giurisdizione della CGN sulla base del rilievo che essendo i fatti cui si riferisce il capo di incolpazione avvenuti "*durante una gara*" ed avendo l'Organo Giudicante competente, il Giudice Unico, omesso ogni esame ovvero censura degli stessi, stante ogni rilievo degli stessi a referto arbitrale, i "*medesimi fatti*" non possano formare oggetto dell'esame disciplinare di questa Commissione.

Orbene è senz'altro vero che il referto di gara ha fede privilegiata di prova di ciò che l'arbitro riferisce come avvenuto in sua presenza e nell'ambito spazio-temporale del terreno di gara.

Ciò peraltro non vale ad escludere il rilievo che ove degli stessi fatti colui che vi ha dato luogo faccia in altra sede, e rivolgendosi ad un pubblico numeroso, non solo più che ampia confessione ma, addirittura tragga motivo di vanto della conseguita impunità, con ciò pretendendo di accreditare insussistenti conferme della "*legittimità*" del proprio comportamento antiregolamentare e trovi occasione per rincarare la dose delle frasi ingiuriose, offensive e lesive della reputazione di organi federali, sia detto ultimo comportamento di arrogante vanteria ed illegittima divulgazione di un episodio increscioso per l'altrui personalità e per la credibilità degli organi federali a meritare esame in sede disciplinare.

La denuncia rimessa alla procura Federale ed il capo di incolpazione da quest'ultima notificato annotano solamente il contegno reiteratamente tenuto dal Valenti attraverso il social- network Facebook *dopo* la gara del 15 gennaio 2012, ed il capo d'incolpazione va riferito esclusivamente a detta circostanza.

L'incolpato non ha affatto contestato di aver divulgato *in un successivo momento estraneo alla gara* i messaggi descrittivi del proprio comportamento tenuto *in occasione* della gara del 15 gennaio 2012, ma ha semplicemente continuato a sostenere di non essere stato punito per i fatti accaduti in gara dall'unico organo competente, pretendendo, attraverso abili sofismi argomentativi di riferire il capo di incolpazione correttamente formulato dal Procuratore Federale ai fatti accaduti "*sul terreno di gioco*".

Deve quindi ritenersi insussistente ogni ipotesi di difetto di competenza nei sensi prospettati dalla difesa dell'incolpato.



Venendo al fatto è palese la commissione della violazione.

Le incontestate ed incontrastate prove documentali attribuiscono, senza plausibile dubbio, la paternità degli offensivi messaggi comparsi sul profilo Facebook di Marcello Valenti al suo titolare e da questi indirizzati ad organi federali.

Devesi del resto ritenere che qualora oggetto dell'incolpazione sia un improprio utilizzo delle comunicazioni telematiche da parte del tesserato, sia quanto meno onere di quest'ultimo, una volta venutone a conoscenza, il disconoscere la paternità fornendo le opportune smentite con lo stesso mezzo di divulgazione e ribadire in sede disciplinare la propria recisa dissociazione dalle dichiarazioni lesive che danno luogo ad illecito.

Nella specie non è noto alcun disconoscimento della paternità degli scritti lesivi, anzi stupisce e sconcerta l'atteggiamento di sfida che lo stesso incolpato assume verso gli organi federali, allorchè spavalamente si vanta - sia sul social network, che nella memoria - di essere andato esente da punizione per quanto commesso in campo,

Tale contegno non solo ha violato comprovatamente per tabulas e per diretta confessione la norma che impone ad ogni tesserato il divieto di dichiarazioni offensive o lesive dell'altrui reputazione ma rappresenta comunque l'antitesi del contegno improntato al "fair play" sportivo (v. codice di comportamento sportivo approvato dal CONI) che deve oggi a maggior ragione improntare il contegno di ogni sportivo.

Questa Commissione è costante nel ritenere- a proposito del fatto in incolpazione - che *"nel manifestare le proprie idee ed enunciando il proprio pensiero, nell'esercizio di un legittimo diritto di critica, ci si debba attenere ai limiti a detto diritto imposti e soprattutto alle norme federali"*.(cfr. ex multis com.n.11 2011-2012).

In ordine al corretto uso delle oggi diffusissime comunicazioni telematiche è stato più volte ritenuto che *"Integra violazione del divieto di dichiarazioni lesive della reputazione, sancito ora dall'art. 7 del Codice di comportamento del Coni e dall'art. . . . del Codice di Comportamento della Fipav, e dagli artt. 2 e 19 R.A.T. e 17 Statuto Federale la condotta tenuta dal tesserato concretizzatasi nel diffondere a mezzo internet (e-mail/social network) frasi irrispettose ed offensive nei confronti dei tesserati e della Fipav, nonché notizie lesive del decoro e della Fipav, avuto riguardo al contenuto ed al contesto delle medesime. (cfr. com. n.8 2010-2011) e che "L'utilizzo del social network facebook per esprimere giudizi lesivi della reputazione dell'immagine e del decoro della Federazioni costituisce circostanza aggravante ai sensi dell'art. 49, lett. g) R.G. (cfr. com n. 6 2011-2012)*

Circa il ruolo ricoperto dall'incolpato si ribadisce infine che *" gli associati ed, in primo luogo, coloro che ricoprono la qualifica di dirigente devono*



mostrarsi quale modello irreprensibile da emulare agli occhi degli atleti”
(cfr. Com. n.9 2011-2012)

Il Valenti è Dirigente della Società ed era tenuto ad un comportamento ossequioso ed esemplare, violando i regolamenti egli ha meritato la sanzione, che si ritiene di dover parametrare quanto meno alla richiesta della Procura.

P.Q.M.

Applica a VALENTI Marcello la sanzione della sospensione da ogni attività federale **per mesi tre.**

Roma, 15 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai